



## **Decreto Dirigenziale n. 135 del 14/09/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 6 - Tutela qualità, tracciabilità dei prod agr e zootecnici serv di svilup agr

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE UVE ATTE A DARE VINI DA TAVOLA, IGP E DOP PER LE PROVINCIE DI BENEVENTO E AVELLINO E DELLE BASI SPUMANTE PRODOTTE DA VARIETA' IDONEE ALLA SPUMANTIZZAZIONE ATTE ALLA PRODUZIONE DI VINI SPUMANTI, VINI SPUMANTI DI QUALITA' E VINI SPUMANTI DI QUALITA' DEL TIPO AROMATICO PER LA REGIONE CAMPANIA VENDEMMIA 2018 (CON ALLEGATI).

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, contempla, a decorrere dal 1 Agosto 2009 il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli;

VISTO il regolamento (CE) 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protetta; e indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali;

VISTO il regolamento (CE) 670/09 della Commissione con il quale sono state apportate modifiche al citato reg. 607/2009;

VISTO il regolamento (CE) 423 della Commissione dell'8 maggio 2008 che istituisce il codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTO decreto 23 dicembre 2009 recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n.428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;

VISTO il DLgs 8 aprile 2010 n.61 sulla Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 delle legge 7 luglio 2009 n.88;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -Ispettorato Centrale Repressione Frodi- del 5 agosto 2005 relativa ai controlli della campagna vendemmiale;

VISTO il D.M. 8 agosto 2008 n. 2552 recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n.555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ed in particolare l'art. 9 della suddetta legge n. 82 del 20/02/2006 che sancisce la competenza delle Regioni a stabilire annualmente, con un proprio provvedimento, il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni dei vini;

VISTA la legge n. 238 del 12/12/2016 entrata in vigore il 12/01/2017, art. 10 "Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazioni all'arricchimento".

CONSIDERATO che con note prot. n.0562395 del 07/09/2018 e prot. n. 0577142 del 13.09.2018 i Servizi Territoriali Provinciali di Benevento e Avellino hanno comunicato che, sulla base delle richieste formulate dalle cantine "La Guardiense" e "Solopaca" e dal "Consorzio Tutela Vini d'Irpinia" e degli accertamenti effettuati, nell'aree oggetto di provvedimento, nel periodo vegetativo primaverile-estivo 2018, si sono verificate condizioni climatiche sfavorevoli, per cui si è riscontrata la sussistenza delle condizioni per le quali si rende necessaria la pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte in dette aree;

TENUTO CONTO che:

- le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria;
- il presente decreto è un atto dell'Amministrazione Regionale di cui è disposta la pubblicità in base all'ordinamento vigente;

RITENUTO, pertanto, di:

- autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale su tutti i prodotti ottenuti dalle uve, atte a dare vini da tavola, vini a IGP e a DOP per le province di Benevento e Avellino per la vendemmia 2018, appartenenti alle varietà di uve da vino idonee indicate negli allegati A e B al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- autorizzare per la Regione Campania (vendemmia 2018) l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle basi spumante, giustificato dal punto di vista tecnico, prodotte da varietà di viti di cui si fa riferimento all'Allegato II, Sez. A, punto 4, del Regolamento (CE) n.606/2009, idonee alla spumantizzazione atte alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico;
- stabilire che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, da effettuarsi secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati sia non superiore a 1,5 gradi;

VISTA la nota prot. P.G./2014/166279 del 07/03/2014 del Direttore Generale delle Politiche Agricole Alimentari e forestali;

DECRETA:

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale su tutti i prodotti ottenuti dalle uve, atte a dare vini da tavola, vini a IGP e a DOP per le province di Benevento e Avellino per la vendemmia 2018, appartenenti alle varietà di uve da vino idonee indicate negli allegati A e B al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare per la Regione Campania (vendemmia 2018) l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle basi spumante, giustificato dal punto di vista tecnico, prodotte da varietà di viti di cui si fa riferimento all'Allegato II, Sez. A, punto 4, del Regolamento (CE) n.606/2009, idonee alla spumantizzazione atte alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico;
- di stabilire che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, da effettuarsi secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, sia non superiore a 1,5 gradi;
- di notificare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
- di notificare il presente provvedimento all' Ispettorato Centrale Qualità e Repressioni Frodi di Napoli ed Agroqualità spa sede di Avellino;
- di inviare telematicamente il presente decreto al BURC per la pubblicazione ai sensi dell'art. 2 (punto i) del regolamento regionale approvato con DGR n. 1516/03;
- di assolvere agli obblighi di pubblicazione nella "Casa di Vetro", ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017;
- di inviare il presente al Sig. Assessore all'Agricoltura, alla UDCP 40 03 03, alla UOD 50 07 01 Sviluppo Produzioni Vegetali, alla UOD 50 07 11 Servizio Territoriale Provinciale di Benevento e alla UOD 50 07 10 Servizio Territoriale Provinciale di Avellino.

Il presente Decreto riveste carattere d'urgenza.

Mercadante